

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 07/01/2025 n. 6

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICHE PROSPETTICHE ED INTERNE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI LOGGIATO, SITO A ARCEVIA IN FRAZIONE PROSANO N. 57 - RICHIEDENTE: CAVALIERE ARIANNA - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA:

- la nota prot. n. 11306 del 25/11/2024, pervenuta in data 25/11/2024 assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 41810 del 25/11/2024, con cui il Comune di Arcevia ha trasmesso, per conto della Sig.ra Cavaliere Arianna, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 44817 del 13/12/2024, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

“Dato atto che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, com.1, lett. d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - D.M.31.07.1985 “Gola della Rossa” (c.d. Galassino) e nel Parco Regionale della Gola della Rossa Frasassi, istituito con Legge Regionale n. 57 del 2 settembre 1997, ai sensi della Legge 394/1991 e della L.R. 28 aprile 1994, n. 15.

L'intervento proposto riguarda un immobile sito in località Fraz. Prosano n. 57 in area

identificata nel P.R.G. come “B4 – completamento dei nuclei minori e sparsi”, normata dall’art. 50 delle NTA.

L’immobile in oggetto, destinato a civile abitazione, risulta un ex abitazione rurale di data antecedente il 1967 facente parte del piccolo nucleo abitativo denominato “Case Bosimano”

L’edificio oggetto di intervento presenta ancora caratteri identitari tipici delle abitazioni rurali del luogo, con struttura portante in mattoni, solai in legno e pianelle in cotto e coperture in coppi a falde.

L’unità abitativa si struttura su un piano fuori terra e altri due seminterrati così composti:

- piano terra con locali ad uno abitativo;*
- piano primo sottostrada: due locali sgombero, ripostiglio e una legnaia;*
- piano secondo sottostrada: locale sgombero e ripostiglio.*

I lavori proposti, configurabili quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, riguarderanno, in particolare le seguenti lavorazioni esterne che comporteranno modifiche ai prospetti:

- 1. chiusura del portico posto all’ingresso dell’abitazione mediante la realizzazione di una parete non portante con conseguente mutamento d’uso del vano da portico ad ingresso con angolo cottura.*
- 2. ampliamento mediante opportuna cerchiatura, della finestra dello sgombero posta sul retro al piano -1 seminterrato.*

Le finiture esterne verranno realizzate riprendendo in modo fedele quanto già in essere con intonaco a buccia d’arancio e medesima cromia color latte. Saranno utilizzate pianelle in cotto per i davanzali, ringhiere in ferro battuto per i parapetti e infissi con essenze legnose.

Considerato che:

- l’intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alle voci B2 - B3 dell’Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- gli interventi saranno condotti con il massimo rispetto per le caratteristiche originali dell’edificio e per il contesto naturale circostante, garantendo al contempo il miglioramento delle condizioni di sicurezza e comfort abitativo;*
- la realizzazione degli interventi suddetti non comporterà alcuna modifica plano-altimetrica non arrecando, pertanto, una sensibile alterazione della percezione visiva del paesaggio circostante.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, si propone di esprimere parere favorevole all’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICHE PROSPETTICHE ED INTERNE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI LOGGIATO”, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 122 part. 7, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:

- la tinteggiatura esterna delle pareti intonacate dovrà essere realizzata*

- riprendendo in modo fedele quanto già in essere;*
- *sia impiegato per i serramenti esterni il legno, con esclusione di altre tipologie.”.*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 44817 del 13/12/2024 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all’istanza presentata dal Comune di Arcevia, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

PRESO ATTO del parere **favorevole con prescrizioni** espresso dalla Soprintendenza ABAP-AN-PU con nota prot. n. 16923 del 30/12/2024, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 46381 del 30/12/2024 in merito alla realizzazione dell’intervento in esame;

RILEVATO che il parere della Soprintendenza ha natura obbligatoria e vincolante che ai sensi dell’art.11, comma 5, del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, il presente procedimento si deve concludere entro 10 gg dalla ricezione dello stesso, e pertanto entro il 09/01/2025;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell’art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell’art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Sig.ra Cavaliere Arianna in Comune di Arcevia - Frazione Prosano n. 57, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l’art. 11 “*Semplificazioni procedurali*” del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*” entrato in vigore il 06/04/2017;
- l’Art. 146 “*Autorizzazione paesaggistica*” del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto

“Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)” e le ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l’Area denominata “Governo del Territorio” appartenente al Settore IV;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all’Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l’attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell’Area “Governo del Territorio” del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, l’Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Governo del Territorio” del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l’autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente ai lavori relativi alla realizzazione di **“OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICHE PROSPETTICHE ED INTERNE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI LOGGIATO”**, nel Comune di Arcevia, Frazione Prosano n. 57, proposte

come da istanza presentata dalla Sig.ra Cavaliere Arianna e trasmessa dal Comune di Arcevia con nota prot. n. 11306 del 25/11/2024, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 41810 del 25/11/2024, nel rispetto dei contenuti e prescrizioni della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (Prot. n. 44817 del 13/12/2024), trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata, e delle prescrizioni dell'allegato parere della sopra citata Soprintendenza ABAP-AN-PU prot. n. 16923 del 30/12/2024, pervenuto in data 30/12/2024 e registrato al ns. prot. n. 46381 del 30/12/2024 e che qui s'intendono riportate.

- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di Arcevia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il

combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, all'Ente ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI, al Comune di Arcevia e al richiedente.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 07/01/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: BLASSETTI CRISTIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2024/1247